

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4675

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RENZULLI, PERANI, SARETTA,  
VOLPONI, ARTIOLI, BRUNETTO, AUGELLO, CRISTONI**

*Presentata il 19 marzo 1990*

---

### Norme transitorie in materia di farmacie rurali

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 28 febbraio 1990, la Commissione affari sociali della Camera ha approvato, in via definitiva, il progetto di legge (atto Senato n. 684) di sanatoria che consente ai gestori provvisori di farmacie urbane, con anzianità di almeno tre anni, di conseguire la titolarità della farmacia.

Tutto ciò ha, da un lato, sanato una situazione di precarietà e di incertezza nella titolarità delle farmacie, dall'altro ha, però, creato una ingiusta discrimina-

zione nei confronti di quei farmacisti rurali che si trovano nella medesima condizione.

A tale proposito, al fine di porre giustizia nei confronti di una categoria che è risultata discriminata dalla recente sanatoria, si è predisposta l'unità proposta di legge, composta da un unico articolo, che consente ai farmacisti rurali, in gestione provvisoria da almeno tre anni, di conseguire la titolarità delle farmacie.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART 1.

1. Le norme di cui agli articoli 1, primo e terzo comma, e 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano ai farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gestito per un periodo ininterrotto di almeno tre anni farmacie rurali e che dimostrino di possedere un'anzianità professionale di almeno cinque anni.

2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine di graduatoria.